CAMERA DEI DEPUTATI N. 1751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FEDERICO, BERNARDI, ALIVERTI, MEUCCI, BELUSSI ERNESTA, FUSARO, LO BELLO, LECCISI, FELICI

Presentata il 29 settembre 1977

Norma integrativa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 aprile 1976, n. 177, a cui si richiama la presente proposta, ha con felice innovazione introdotto nell'ordinamento pensionistico del settore pubblico il principio della perequazione automatica delle pensioni del personale dello Stato e del personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, ancorando, a questo fine, la determinazione di dette pensioni alla dinamica del trattamento dei dipendenti in attività di servizio.

Nei riguardi del personale collocato in quiescenza successivamente al 31 dicembre 1975 la suindicata legge ha, in particolare, innovato la disciplina per la determinazione della base pensionabile (ossia del rapporto fra trattamento di quiescenza e trattamento di attività di servizio), con conseguente correlativo adeguamento delle contribuzioni a carico dei dipendenti in attività di servizio, ed ha elevato, tra l'altro, detta base dall'80 per cento, vigente fino al 31 dicembre 1975, al 94,40 per cento a far tempo dal 1° gennaio 1976.

Quanto al personale collocato in quiescenza anteriormente a quest'ultima data, la stessa legge, con l'articolo 3, ha per altro disposto un progressivo adeguamento del trattamento pensionistico, per gli anni 1976 e 1977, ancorato, in base ad una particolare procedura, all'indice di rivalutazione delle pensioni della previdenza sociale. In esecuzione di tale normativa si è fatto riferimento ai decreti emanati, rispettivamente in data 29 novembre 1975 e 1° dicembre 1976, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, decreti in virtù dei quali gli importi lordi delle pensioni di detto personale sono stati aumentati del 6,9 per cento nell'anno 1976 e del 5,1 per cento nell'anno 1977.

Poiché, tuttavia, le pensioni che hanno beneficiato dei suindicati incrementi erano state a suo tempo liquidate sulla base pensionabile dell'80 per cento del trattamento di attività di servizio, i titolari di esse hanno complessivamente ottenuto, in conseguenza degli stessi incrementi:

a) nell'anno 1976: un trattamento di quiescenza corrispondente ad una base pensionabile dell'85,52 per cento (pari all'80 per cento più il 6,9 per cento dell'80 per cento);

b) nell'anno 1977: un trattamento di quiescenza corrispondente ad una base pensionabile dell'89,60 per cento (pari all'85,52 per cento più il 5,1 per cento dell'80 per cento).

Nonostante i suaccennati incrementi percentuali del 6,9 e del 5,1 per cento, tuttora si verifica, quindi, un divario del 4,8 per cento fra la base pensionabile del 94,4 per cento, alla quale è stato e viene commisurato il trattamento del personale collocato in quiescenza successivamente al 31 dicembre 1975, e la base pensionabile dell'89,6 per cento, alla quale corrisponde il trattamento di cui beneficia il personale collocato in quiescenza prima di tale data.

Si rende pertanto necessario, per evidenti motivi di equità, anche in relazione all'articolo 3 della Costituzione, l'intervento legislativo che valga ad eliminare, quanto meno in prospettiva, l'inammissibile differenza, di dubbia legittimità, oggi esistente fra i due significati trattamenti pensionistici, i quali si riferiscono – si badi bene – a personale in identico stato. Questa esigenza postula l'allineamento delle basi pensionabili corrispondenti a tali trattamenti, sicché occorre, in sede pratica, che le pensioni contemplate nell'articolo 1 della legge n. 177 del 1976, se relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° gennaio 1976, vengano aumentate del 5,36 per cento in riferimento all'importo lordo di esse risultante alla data del 1° gennaio 1977. Poiché, infatti, tali pensioni corrispondono, come sopra dedotto, ad una fase pensionabile di fatto, dell'89,6 per cento, l'aumento del 5,36 per cento dell'attuale livello di esse si risolve nell'elevazione di detta base nella misura del 4,8 per cento (pari, appunto, al 5,36 per cento dell'89,6 per cento).

All'adempimento della suesposta esigenza si propone di provvedere con l'articolo unico della presente proposta di legge, con il quale si dispone che gli importi lordi, quali risultano rivalutati al 1° gennaio 1977, delle pensioni contemplate dall'articolo 1 della legge n. 177 del 1976 e soggette alla perequazione automatica secondo i successivi articoli 2, 3 e 4, vengano rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella misura del 5,36 per cento, se relative a cessazioni dal servizio maturate anteriormente al 1° gennaio 1976. Con tale misura viene annullato ogni effetto sperequativo tra vecchi e nuovi pensionati, finalità propostasi dallo stesso Governo come risulta dalla relazione al disegno di legge n. 4305 approvato dal Parlamento (legge 29 aprile 1976, n. 177).

Quanto all'onere inerente all'attuazione della legge proposta, si prevede di fronteggiarlo mediante le disponibilità che tuttora sussistono del maggiore gettito contributivo comportato dalla ricordata legge n. 177 del 1976.

Gettito contributivo che si appalesa in prospettiva di più lunga durata per effetto dell'abbassamento dell'età media del personale statale in attività di servizio conseguente alla normativa del collocamento a riposo anticipato del personale ex combattente e dei direttivi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Con decorrenza 1° gennaio 1978 le pensioni contemplate dall'articolo 1° della legge 29 aprile 1976, n. 177, soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4, sono aumentate del 5,36 per cento, se relative a cessazioni dal servizio avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1976.

L'aumento previsto dal comma precedente si applica sugli importi annui lordi delle pensioni quali risultano rivalutate al 1° gennaio 1977 in applicazione dell'articolo 3 della stessa legge 29 aprile 1976, n. 177.

All'onere per l'attuazione della presente legge, è fatto fronte mediante le disponibilità del maggior gettito contributivo comportato dalla suindicata legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.